

464.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	responsabilità amministrativa e per danno erariale (A.C. 1621-A) e abbinata proposta di legge: Candiani ed altri (A.C. 340)	6
Missioni valevoli nella seduta del 9 aprile 2025	3	Articoli e relative proposte emendative	
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Articolo 3	6
Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (Trasmissione di un documento)	4	Articolo 4	14
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri (Trasmissione di un documento)	5	Articolo 5	17
Regione autonoma della Sardegna (Trasmissione di un documento)	5	Articolo 6	17
Nomine ministeriali (Comunicazione)	5	Ordini del giorno	24
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	5	Interrogazioni a risposta immediata	41
Atti di controllo e di indirizzo	5	Chiarimenti in ordine all'applicazione del segreto di Stato – 3-01886	41
Proposta di legge: Foti ed altri: Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di		Intendimenti in merito a criticità relative alla « legge Severino » in materia di sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze di condanna non definitive – 3-01887	41
		Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad assicurare un'adeguata considerazione dei pregressi periodi in qualità di genitori affidatari ai fini dell'adozione di minori – 3-01888	42

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Intendimenti in tema di diritto all'affettività delle persone detenute, anche all'esito dell'operato del relativo gruppo di lavoro multidisciplinare – 3-01889.....	42	Stati Uniti d'America, con particolare riguardo al comparto automobilistico e alla proposta del Governo di sospendere il <i>Green deal</i> europeo – 3-01892.....	45
Iniziative di competenza volte a garantire la prosecuzione dell'attività produttiva e la tutela dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti italiani del gruppo <i>Beko</i> – 3.01890.....	43	Misure di sostegno economico a favore del comparto agroalimentare in relazione alla crisi dei dazi – 3-01893.....	46
Iniziative per tutelare le imprese italiane in relazione ai dazi imposti dagli Stati Uniti d'America e per promuovere l'esportazione verso altri mercati internazionali, anche attraverso il sostegno alla ratifica dell'accordo Unione europea-Mercosur – 3-01891.....	44	Iniziative di competenza, anche nell'ambito dell'Unione europea, per compensare l'impatto negativo dei dazi sulla filiera agroalimentare – 3-01894.....	47
Iniziative a tutela del <i>made in Italy</i> a seguito dell'imposizione dei dazi da parte degli		Iniziative di competenza volte a scongiurare la distrazione di risorse finanziarie destinate alla tutela della salute e alle prestazioni sociali per investimenti in ambito militare – 3-01895.....	47

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 9 aprile 2025.**

Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barrelli, Battistoni, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giagoni, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Soumahoro, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barrelli, Battistoni, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Bonetti, Boschi, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, D'Alessio,

Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lucaselli, Lupi, Macconi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzetti, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Siracusano, Soumahoro, Speranza, Sportiello, Stefani, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 aprile 2025 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAVANDOLI e BARABOTTI: « Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e alla tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernenti l'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e il regime dell'imposta sul valore aggiunto per le esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in discoteche, sale da ballo e altri pubblici esercizi » (2346);

SCOTTO ed altri: « Abrogazione delle disposizioni concernenti l'adeguamento dei

requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico agli incrementi della speranza di vita » (2347);

CALDERONE ed altri: « Introduzione della sezione II-*bis* del capo II del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di riparazione per l'ingiusta applicazione delle misure di prevenzione personali » (2348);

GIRELLI: « Disposizioni per la tutela dei lavoratori in condizione di grave rischio sanitario mediante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile e la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale » (2349).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIABURRO: « Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali » (538) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.

La proposta di legge RAMPELLI ed altri: « Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di criteri di equilibrio attuariale nella gestione delle casse previdenziali private » (1131) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.

La proposta di legge MORGANTE ed altri: « Delega al Governo in materia di disciplina della realizzazione di parchi giochi accessibili per la fruizione da parte dei bambini con disabilità » (1402) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cerreto.

La proposta di legge ALMICI ed altri: « Istituzione e disciplina delle figure professionali del soccorritore, dell'autista soccorritore e del tecnico delle centrali di soccorso » (2263) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

La proposta di legge CERRETO ed altri: « Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi destinati al consumo » (2310) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ciaburro.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

RUBANO e CANNIZZARO: « Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernenti il numero massimo degli assessori per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti » (2276) *Parere della V Commissione.*

VIII Commissione (Ambiente):

SIMIANI ed altri: « Disposizioni per la disciplina dell'accesso all'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia » (2027) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

CHERCHI e SERGIO COSTA: « Modifica all'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e altre disposizioni in materia di vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali » (2299) *Parere delle Commissioni I, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso – ai sensi dell'ar-

ticolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53 – la relazione « il progetto di discarica in località Riceci nel comune di Petriano », approvata dalla medesima Commissione nella seduta del 9 aprile 2025.

Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 8).

Trasmissione dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (COM(2025) 80 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

La regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 8 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Monastir.

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Antonio Tarasco, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Archivi, nell'ambito del Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 aprile 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l), e 3, della legge 14 marzo 2025, n. 26, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (263).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 9 maggio 2025.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: FOTI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20, E ALTRE DISPOSIZIONI NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI E DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PER DANNO ERARIALE (A.C. 1621-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CANDIANI ED ALTRI (A.C. 340)

A.C. 1621-A – Articolo 3

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

Art. 3.

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di rimborso da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte;

b) rafforzare gli effetti nomofilattici delle pronunce delle sezioni riunite sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e

giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;

c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, organizzare la Corte dei conti a livello territoriale secondo i seguenti criteri:

1) ogni sede territoriale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartita in collegi con provvedimenti del presidente;

2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;

d) articolare la funzione requirente presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un

viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;

e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure territoriali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:

1) possa accedere in tempo reale, anche tramite strumenti informatici, agli atti dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;

2) possa disporre del potere di avocazione delle istruttorie in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della presente delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti;

g) regolamentare le procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

h) regolamentare l'esercizio dell'azione disciplinare a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti e il numero massimo delle posizioni direttive e semidirettive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:

1) le funzioni consultiva e di controllo;

2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un limite temporale massimo dei mandati di Presidente della Corte dei conti e di procuratore generale;

m) ampliare la tipologia dei giudizi a istanza di parte su cui la Corte dei conti può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

n) introdurre istituti deflativi del contenzioso, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

o) regolamentare i procedimenti di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto del principio del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;

p) in particolare, disciplinare il controllo concomitante di cui all'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, preve-

dendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

q) razionalizzare il quadro normativo, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all'organizzazione della Corte dei conti e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al fine di prevedere interventi per il rimborso, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle spese legali effettivamente sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o provvedimenti che escludano la responsabilità degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere, per i profili di competenza regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Sulle disposizioni che danno attuazione al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) del comma 2, in luogo del parere previsto dal primo periodo del presente comma, è acquisita, entro il medesimo termine ivi indicato, l'intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o comunque con essi incompatibili o superate e recano le opportune disposizioni di coordinamento, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, introducendo le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

6. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c), il consiglio di presidenza della Corte dei conti assicura che la Corte e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai

decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

8. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere a), c), d), g), i), p) e r), del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo, i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Ai fini del secondo periodo del comma 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Delega al Governo in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei Conti)

Sopprimerlo.

Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.

* **3.1001.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.

* **3.1007.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 1, premettere le parole: Nel rispetto dell'indipendenza garantita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, sia all'istituto che ai suoi componenti, e nel rispetto dell'autonomia finanziaria e organizzativa nonché dell'autogoverno in tema di personale,

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: un ulteriore incremento della sua efficienza con le seguenti: rafforzare il ruolo della Magistratura contabile nel garantire il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, nella piena attuazione dell'articolo 97 della Costituzione.

3.3. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: ventiquattro;

Conseguentemente:

al comma 2:

lettera c):

numero 1):

sostituire le parole: in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente con le seguenti: in sezioni abilitate a svolgere.

aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri oggettivi e predeterminati;

lettera d):

sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali

sopprimere le parole da: , prevedendo che queste ultime siano rette fino alla fine della lettera;

lettera e);

sopprimere il numero 1);

numero 2), sopprimere le parole: o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;

numero 3), sopprimere le parole da: debba sottoscrivere fino a: misure cautelari e

lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti;

sopprimere la lettera g);

lettera i), sopprimere il numero 2);

lettera p);

dopo le parole: prevedendo che esso sia svolto aggiungere la seguente: anche;

sopprimere le parole da: e stabilendo un regime fino alla fine della lettera;

al comma 3:

al primo periodo:

dopo le parole: previa acquisizione del parere aggiungere le seguenti: delle sezioni riunite della Corte dei conti, che è reso nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, nonché;

sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato recepimento delle osservazioni e condizioni inserite nel parere delle Commissioni, lo schema di decreto è nuovamente sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dando specifico conto nel nuovo schema di decreto legislativo delle ragioni del mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalle Commissioni competenti.

al comma 6, primo periodo:

sostituire le parole: i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sue sezioni regionali;

sostituire la parola: sede con la seguente: sezione;

sopprimere il comma 7;

al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).

3.1005. D'Orso, Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), i) e l) ;

al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: a) , c), d), g), i).

*** 3.1004.** Dori, Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera a),

Conseguentemente

al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e) f) g) i) e l);

al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

al comma 8 sopprimere le parole: a) , c), d), g), i).

*** 3.1008.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: unitariamente

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire la parola: ripartite con la seguente: ordinate;

aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3.11. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.

3.18. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, con le seguenti: prevedere

3.21. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 6:

sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),

sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: c).

3.22. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale.

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1):

sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale

sostituire le parole: referenti e giurisdizionali, ripartita con le seguenti: e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate;

aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

al numero 2), sostituire le parole: i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate;

3.23. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

3.37. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera:

sostituire le parole da: un viceprocuratore generale fino a: procuratore generale con le seguenti: procuratori regionali;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

alla lettera e):

all'alinea, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali con la seguente: regionali;

al numero 1, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

al numero 2, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

al numero 3, sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriale con la seguente: regionale.

3.39. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.41. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole da: debba sottoscrivere fino a: misure cautelari e

3.49. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.

*** 3.54.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti.

*** 3.55.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).

**** 3.58.** Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).

**** 3.59.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera m), dopo al parola: ampliare aggiungere le seguenti: alle controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le impugnazioni delle determinazioni del collegio consultivo tecnico aventi natura di lodo contrattuale, alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o a concessioni di pubblici servizi, e alle controversie risarcitorie relative al rapporto esattoriale tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione.

3.1000. Romano.

Al comma 2, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) individuare atti degli Enti locali di particolare rilevanza e complessità sottoposti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le seguenti: , della Conferenza unificata di cui all'arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

3.1006. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera p), del presente articolo, la Corte dei conti assicura in via esclusiva l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su ogni piano, programma o progetto di interesse economico o sociale nazionale comunque denominato. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o irregolarità, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3.1003. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: I decreti legislativi fino a: di Trento e di Bolzano, *con i seguenti:* Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle

spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché il parere della Conferenza unificata.

3.80. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: previa acquisizione del parere *aggiungere le seguenti:* delle Sezioni riunite della Corte dei conti e.

3.82. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: regionale, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano *con le seguenti:* , della Conferenza unificata.

3.101. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Cuperlo, Di Biase, Fornaro, Lacarra, Mauri, Scarpa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: al principio e criterio direttivo di cui alla lettera a) *con le seguenti:* ai principi e criteri direttivi di cui alle lettere a) e c).

3.500. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi

entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

3.88. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Potenziamento dell'organico della Corte dei conti)

1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

3.01. Zaratti, Dori.

A.C. 1621-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.

(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

1. Fatto salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'arti-

colo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per fatto allo stesso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base della gravità della colpa, una sanzione pecuniaria da euro 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo lordo. La sanzione è irrogata nelle forme e con le garanzie di cui alla parte II, titolo V, capo III, del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

(Disposizioni sanzionatorie per i responsabili dell'attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.

4.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5

per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

4.01. Alfonso Colucci, Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alifano, Auriemma, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

« Art. 67-bis.

(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di garantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.

2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per

la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.

3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante.

4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dandone comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.

5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.

6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la proposta di cui al comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.

8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui

valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

Art. 67-ter.

(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinnanzi al giudice monocratico, previamente designato.

3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.

4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.

5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.

6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-bis, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-bis.

7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-bis, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-bis.

8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-bis. ».

2. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, » sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: « acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero » e le parole: « contestato in citazione » sono soppresse;

c) al comma 3:

1) alle parole: « la richiesta di rito abbreviato » sono premesse le seguenti: « Se formulata in appello »;

2) le parole: « può essere formulata anche per la prima volta in appello, » sono sostituite dalle seguenti: « è presentata »;

d) al comma 4, la parola: « doloso » è sostituita dalla seguente: « illecito »;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « alla richiesta, motivando » e le parole: « in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno » sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

g) il comma 11 è abrogato.

4.010. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al de-

creto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione. ».

4.011. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Laccarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

A.C. 1621-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

1. All'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilità eserci-

tabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ».

2. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute derivanti da condanna.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.

(Modifica all'articolo 19 della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato)

Sopprimere il comma 2.

5.1000. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

A.C. 1621-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.

(Disposizioni transitorie)

Sopprimerlo.

*** 6.1000.** Dori, Zaratti.

Sopprimerlo.

- * **6.1001.** Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Guerini, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1.1., alinea, dopo le parole: con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.

- 1.19.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, primo periodo, dopo le parole: cagionato con dolo aggiungere le seguenti: o colpa grave.

- 1.27.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: al 30 per cento con le seguenti: al 60 per cento.

- 1.66.** Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: non superiore al doppio della retribuzione con le seguenti: non inferiore al doppio della retribuzione.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero, medesimo capoverso, sostituire le parole: non superiore al doppio del corrispettivo con le seguenti: non inferiore al doppio del corrispettivo.

- 1.67.** Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma 1-novies, primo periodo,

sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.

- 1.36.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-novies, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

- 1.37.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la parola: indipendentemente con le seguenti: conoscibile indipendentemente.

- 1.68.** Dori, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , compresa la fase dell'esecuzione contrattuale.

- 1.41.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: I termini di cui al primo periodo fino a: dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1.

- 1.44.** Zaratti, Dori.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità su atti con le seguenti: Le sezioni riunite della Corte dei conti.

Conseguentemente al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire la parola: rende con la seguente: rendono

all'ultimo periodo, sopprimere le parole: dalla sezione centrale e

- 2.4.** Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.

2.12. Zaratti, Dori.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: perentorio.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: nel termine di cui al primo periodo.

2.15. Zaratti, Dori.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola da: dodici con la seguente: ventiquattro

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole da: nonché in materia fino alla fine del comma, con le seguenti: e competenza in materia di giurisdizione contabile;

al comma 2, sostituire le lettere da a) a q) con le seguenti:

«a) organizzare la Corte dei conti in sezioni giurisdizionali regionali, sezioni giurisdizionali di appello, sezioni riunite in sede giurisdizionale e sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ove le Sezioni Riunite, in unico collegio, garantiscano l'interpretazione nomofilattica per tutte le sezioni della Corte dei conti;

b) prevedere che il controllo concomitante su piani, programmi o progetti possa essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante siano sottratti al regime di pubblicità degli atti;

c) organizzare la Corte dei conti a livello territoriale per il primo grado, in sezioni giurisdizionali regionali, con sede

nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) prevedere che le Sezioni Territoriali della Corte dei conti svolgano funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, assegnando a ciascuna Sezione Territoriale un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre e articolando le Sezioni Territoriali in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente, ove ogni magistrato assegnato alle sezioni svolga, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni;

e) articolare, su iniziativa del procuratore regionale o di altro magistrato assegnato all'ufficio, l'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, assegnando le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti al procuratore generale o ad altro magistrato assegnato all'ufficio, riconoscendo al procuratore generale sia il coordinamento, sia la definizione di eventuali conflitti di competenza;

f) prevedere che il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resti confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Gli Eventuali esuberanti in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti dalla riorganizzazione della Corte, siano progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della

riorganizzazione svolgano le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte;

g) stabilire l'invarianza della progressione giuridica ed economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate;

h) prevedere che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale sostengano un *test* psico-attitudinale elaborato, nel rispetto delle linee guida e degli *standard* internazionali di psicometria, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza, ove il *test* sia finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di concorso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato »;

sopprimere i commi da 3 a 7.

3.1. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: unitariamente

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire la parola: ripartita con la seguente: ordinata;

aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3.10. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), sopprimere le parole: , nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.;

alla lettera c):

numero 1):

sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.;

numero 2), sostituire le parole: presidi territoriali con le seguenti: sezioni regionali;

alla lettera d):

sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali

sostituire le parole da: un vice procuratore fino alla fine della lettera con le seguenti: procuratori regionali, coordinati dal procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede. Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

alla lettera e):

alinea:

sostituire le parole: delle procure territoriali con le seguenti: dei procuratori regionali

sostituire le parole: sedi territoriali con le seguenti: sedi regionali;

numero 2), sostituire le parole: impartite dalla procura generale con le seguenti: adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali;

sostituire il numero 3) con il seguente:

« 3) in caso di tipologie di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di

misure cautelari siano vistati per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato »;

sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive, e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale, prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti »;

sopprimere la lettera g);

sopprimere la lettera l);

alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

al comma 3, al primo periodo:

premettere il seguente Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto di rimborso delle spese.

sostituire le parole da: , di concerto fino alla fine del periodo, con le seguenti: . Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739.

al comma 6, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.

3.15. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in base a criteri oggettivi e predeterminati.

3.16. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti.

3.17. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale.

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1):

sostituire la parola: territoriale con la seguente: regionale

sostituire le parole: referenti e giurisdizionali, ripartita con le seguenti: e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate;

aggiungere, in fine, le parole: sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

al numero 2), sostituire le parole: i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate .

3.24. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: i presidi con le seguenti: gli uffici giudiziari.

3.35. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: i presidi con le seguenti: le sezioni.

3.34. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera c), numero 2), e ovunque ricorre, sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali.

3.36. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: territoriali con la seguente: regionali;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire le parole da: un viceprocuratore generale fino a: il coordinamento del con le seguenti: procuratori regionali, coordinati dal;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

3.38. Dori, Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.42. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole: delle procure territoriali con le seguenti: dei procuratori regionali,

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al medesimo alinea sostituire le parole: sedi territoriali con le seguenti: sedi regionali;

al numero 1), sostituire le parole da: , agli atti fino alla fine del numero, con le seguenti: istruttori, ai procedimenti istruttori svolti anche in sede regionale;

al numero 2), sostituire le parole: impartite dalla procura generale con le seguenti: adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali;

al numero 3):

dopo le parole: in caso di aggiungere le seguenti: tipologie di;

sostituire le parole da: debba sottoscrivere fino alla fine del numero, con le seguenti: individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano visti per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato;

3.43. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: rotazione temporale aggiungere le seguenti: della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: cui è assegnato con le seguenti: in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale.

3.52. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: rotazione temporale aggiungere le seguenti: della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole da: cui è assegnato fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale.

3.53. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, sopprimere le lettere g) .

Conseguentemente sopprimere la lettera l).

3.57. Dori, Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*** 3.62.** Dori, Zaratti.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

*** 3.64.** Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

**** 3.68.** Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

**** 3.70.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: prevedendo che esso sia svolto aggiungere la seguente: anche.

3.73. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole da: e stabilendo un regime fino alla fine della lettera.

3.74. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.

3.76. Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

*** 3.77.** Dori, Zaratti.

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.

*** 3.78.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Sopprimere il comma 3.

3.79. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali

con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.

*** 3.92.** Dori, Zaratti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: la Corte e i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni e le procure della Corte.

*** 3.93.** Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Mauri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: i suoi presidi territoriali con le seguenti: le sezioni.

3.95. Dori, Zaratti.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: presidi territoriali con le seguenti: uffici giudiziari.

3.96. Dori, Zaratti.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al pubblico ufficiale responsabile con le seguenti: ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili.

4.3. Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo con le seguenti: 1.000 fino a trenta mesi del proprio trattamento economico mensile.

4.5. Zaratti, Dori.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 150 con le seguenti: 1.000.

4.6. Zaratti, Dori.

A.C. 1621-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque – a più forte ragione – lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 della Costituzione (« I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti ») e dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione (« Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari »). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

la cura e la prudenza, poi, devono essere ancor maggiori quando si tratta di responsabilità attinenti all'integrità delle risorse pubbliche e alla sanità del bilancio, che – come rileva la giurisprudenza costituzionale – è un bene pubblico. Di contro, tuttavia, sta il principio di cui al comma 2 dello stesso articolo 97, a tenore del quale « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ». La disciplina della responsabilità, conseguentemente, non deve determinare un malfunzionamento dell'Amministrazione pubblica. Pur nella loro diversità, le funzioni affidate alla magistratura contabile sono sempre state in rapporto di reciproca complementarità funzionale, al comune fine di dare attuazione al principio del buon andamento dell'azione amministrativa;

pertanto, qualsiasi intervento normativo diretto a incidere sul ruolo della Corte dei conti deve tenere conto del fatto che è nella Costituzione che si rinviene la diversa, ma convergente portata delle funzioni di controllo e giurisdizionali: le prime focalizzate su atti e gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva, le seconde sulle condotte e sui comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione e di gestione;

L'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica e integra il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario;

la nuova formulazione proposta esclude del tutto la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria;

è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, sul piano generale può definirsi come la « misura » prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio;

l'istituto del silenzio assenso, applicato al controllo delle Corte dei conti, è da considerare, senza dubbio, fuori sistema, in

quanto esso opera nei procedimenti amministrativi ed è sconosciuto finora per gli organi giurisdizionali e ciò rischia di ampliare ulteriormente gli spazi di impunità con irragionevoli esclusioni di responsabilità dei dipendenti pubblici su atti solo formalmente visti dalla Corte, in contrasto con l'articolo 28 e 97 della Costituzione,

impegna il Governo

a limitare e circoscrivere in maniera certa l'ambito di applicazione del silenzio assenso.

9/1621-A/1. Mari, Zaratti, Borrelli, Zannella.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

il comma 1 dell'articolo 1, alla lettera a) modifica l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che disciplina la responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario. Più in particolare, al numero 2), sostituisce integralmente il comma 1.1. del citato articolo 1 che statuisce che i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concludono accordi conciliativi, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, siano soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l'accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando tuttavia quest'ultima alla negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti;

la suddetta disposizione — introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022

(articolo 8, comma 1), di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la cosiddetta riforma Cartabia) — integra il criterio generale stabilito dall'articolo 1, comma 1, in base al quale la responsabilità in materia di contabilità pubblica sussiste quando l'azione o l'omissione siano compiuti con dolo o colpa grave, limitandolo ad ipotesi in cui l'atto sia viziato da una colpa particolarmente grave ed evidente, ovvero la cosiddetta « negligenza inescusabile », in considerazione del *favor* riconosciuto dal legislatore alla facoltà di concludere accordi di conciliazione sui diritti disponibili da parte delle pubbliche amministrazioni, utili ad evitare l'insorgere di una controversia o a definirla una volta insorta, a favore di conseguenza dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;

tuttavia, la nuova formulazione proposta esclude del tutto la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria. In questi casi, la responsabilità è limitata, dunque, solo ai fatti e alle omissioni commessi con dolo;

secondo quanto chiarito nella relazione, la finalità della proposta sarebbe di « incentivare tali accordi, che avrebbero effetti particolarmente positivi per quanto concerne l'eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari », limitando l'elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo;

ne deriva che a seguito della riforma proposta, l'azione di responsabilità potrà essere avviata nelle sole ipotesi di

danno arrecato con dolo mediante tali accordi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della limitazione di responsabilità, come introdotta dal nuovo comma 1.1 dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, in quanto appare idonea ad esentare anche il pubblico amministratore che abbia concluso accordi manifestamente irragionevoli o illogici, col rischio di tradursi in un allentamento di tutela delle risorse pubbliche.

9/1621-A/**2**. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alfano, Auriemma, Penza.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, l'articolo 2 estende le competenze consultive della Corte dei conti in materie di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre;

considerando gli effetti che la suddetta norma mira a determinare — così come esplicitato nella Relazione illustrativa — ovvero una esclusione totale di responsabilità a favore del dirigente o funzionario pubblico qualora si conformi pienamente al parere reso, volto a produrre un « effetto

tranquillizzante », appare evidente come l'estensione di competenze consultive nei suddetti termini sia idonea ad assurgere ad attività preponderante, al punto da richiedere un impiego di personale adeguato al carico di lavoro richiesto;

appare dunque impossibile ai firmatari del presente atto che venga espletata una siffatta attività a costo zero, cioè con le risorse esistenti;

si consideri, tra l'altro, come il parere preventivo possa avere ad oggetto « questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete » e non solo principi di diritto, spesso troppo astratti e non idonei a risolvere il problema dell'amministratore;

ancora, si consideri, altresì, che tra le modifiche apportate, vi è anche quella che estende il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti agli appalti di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anticipando il controllo stesso al momento dell'aggiudicazione e disponendone al contempo la perentorietà del termine. Si stabilisce, in particolare, che se la Corte non risponde tempestivamente o non effettua il controllo preventivo nei termini, opera, comunque, l'esclusione della responsabilità per colpa grave; in altre parole, si consente l'estensione dell'esimente da responsabilità erariale in relazione ad un atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità anche in caso di silenzio;

ne deriva che, in mancanza di adeguate risorse da destinare all'assunzione di nuovo personale a ciò destinato, aumenteranno esponenzialmente le ipotesi di silenzio-assenso, con potenziale nocimento all'erario,

impegna il Governo

a destinare specifiche risorse indispensabili per la corretta rimodulazione dei compiti della Corte dei conti e per la sua riorga-

nizzazione, sia in termini di personale amministrativo che magistratuale.

9/1621-A/**3**. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alfano, Auriemma, Penza.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, l'articolo 1 comma 1, lettera *b*) interviene sull'articolo 3 della legge n. 20 del 1994 inserendovi, dopo il comma 1-*bis*, una serie di nuovi commi. Tra le modifiche apportate, si estende il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche agli appalti di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

si prevede, inoltre, l'anticipazione del controllo stesso al momento dell'aggiudicazione, disponendone al contempo la perentorietà del termine. Si stabilisce, invero, che se la Corte non risponde tempestivamente o non effettua il controllo preventivo nei termini, opera, comunque, l'esclusione della responsabilità per colpa grave;

in altre parole, si consente l'estensione dell'esimente da responsabilità erariale in relazione ad un atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità anche in caso di silenzio;

a tal riguardo, le Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede consultiva (parere n. 3/2024) avevano espresso perplessità, giacché non è in linea con la natura magistratuale dei controlli intestati alla Corte dei conti assimilare il silenzio serbato su un atto ammesso a visto, al

cosiddetto silenzio-assenso proprio della sede amministrativa;

inoltre, sul piano sostanziale, l'esclusione dalla colpa grave in caso di silenzio determinerebbe — come corroborato da un'osservazione dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, in sede di audizione presso le Commissioni riunite I e II nell'ambito del provvedimento in esame — « l'apodittico discarico da responsabilità rispetto ad atti per i quali non v'è stata alcuna valutazione di legittimità »,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti della disposizione di nuova introduzione, così come esplicitato in premessa, al fine di valutare la compatibilità con il nostro ordinamento del meccanismo tipico del procedimento amministrativo di silenzio-assenso, nello svolgimento di funzioni di natura magistratuale, quali sarebbero i controlli preventivi di legittimità.

9/1621-A/4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, in sede referente è stato modificato il comma 1-ter dell'articolo 1 della richiamata legge (articolo 1, comma 1 lettera a) numero 4)), in materia di limitazione della responsabilità erariale, fornendo una interpretazione autentica del primo periodo, e in particolare, prevedendo espressamente che il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai

medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso;

a ben guardare, ad avviso degli scriventi, la richiamata disposizione — introdotta attraverso un emendamento riformulato della maggioranza (1.23 Montaruli e Sbardella) — celerebbe in realtà una sorta di « salvacondotto » generalizzato per i politici, a partire da sindaci, presidenti, assessori e consiglieri regionali e locali — in modo da sollevarli da ogni responsabilità;

invero, la « buona fede » che ferma le contestazioni dei magistrati contabili andrà « presunta fino a prova contraria » per l'adozione e l'attuazione di atti « proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi ». Tuttavia, tutti gli atti, dalle delibere ai rimborsi spese, vengono proposti o vistati dai tecnici dell'amministrazione, pertanto, l'esimente non opererà solo in caso di dolo (da provare sia per i dirigenti sia per i politici) e quando si andrà avanti nonostante pareri contrari, « interni o esterni »;

si consideri altresì, che la nuova regola si applicherebbe anche ai processi in corso al tempo della sua approvazione definitiva, come imposto dal principio del *favor rei*,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dalla richiamata norma, come individuata in premessa, al fine di scongiurare che la sua introduzione possa tradursi di fatto in un pregiudizio per il ruolo della magistratura contabile, quale garante imparziale della corretta gestione delle risorse pubbliche e, se del caso, intervenire, con il primo provvedimento utile, per ripristinare lo *status quo ante* della disciplina, come attualmente in vigore.

9/1621-A/5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.

La Camera,

premessi che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

durante l'esame in sede referente è stata introdotto il nuovo articolo 3 volto a conferire la delega al Governo per una riorganizzazione ed un riordino delle funzioni della Corte dei conti in chiave di efficienza;

preliminarmente, a parere degli scriventi, una riforma organizzativa di tale portata non può prescindere dal rispetto dell'autonomia e indipendenza della Corte dei conti, come sancite dalla Costituzione, in particolare negli articoli 100, 103, 107 e 108;

i richiamati principi, invero, impediscono un ridimensionamento del ruolo della Corte dei conti in quanto magistratura neutrale e indipendente, che garantisce non solo il controllo della legalità finanziaria, ma anche il rispetto dell'interesse pubblico contro qualsiasi forma di abuso e spreco delle risorse pubbliche;

inoltre, sotto altro profilo, preoccupa come la disposizione di delega non indichi con adeguata incisività i principi e criteri direttivi che la ispirano;

quanto al merito, molteplici sono gli aspetti contenuti nella delega che destano preoccupazione agli scriventi:

preliminarmente, la creazione di sezioni che esercitino unitariamente anche funzioni giurisdizionali, che può arrecare un *vulnus* al principio di necessaria specialità dell'ambito di cognizione, in particolare di secondo grado, e può risultare di difficile attuazione rispetto all'esercizio della funzione di giudice di appello, anche in ragione della professionalità specifica richiesta per lo svolgimento di tali funzioni;

del pari, si stigmatizza in questa sede come difficoltà attuative sorgerebbero altresì in considerazione del fatto che per l'esercizio di talune funzioni di controllo (quali quelle di controllo preventivo centrale, ovvero quelle dirette a provvedimenti o attività segrete) sia richiesta una progressiva esperienza specifica;

inoltre, la concentrazione di magistrati in uniche sezioni, svolgenti tutte le funzioni, rischia di alimentare molteplici situazioni di incompatibilità;

per quanto riguarda l'unificazione delle sezioni a livello territoriale su base non regionale, si ritiene possa porre problemi di incompatibilità in modo ancora più marcatamente evidente con le disposizioni speciali previste per le Regioni a statuto speciale;

per quel che riguarda il potere di controllo del P.G. sulle istruttorie ritenute di particolare rilevanza o complessità ovvero ancora connotate da novità delle questioni, si è eccepito in sede di audizioni come lo stesso introdurrebbe un pesante aggravamento delle attività di indagine e di iniziativa, prevedendo un peculiare potere di firma (congiunta) del Procuratore Generale di tutti gli atti dalla fase preprocesuale (con l'emissione dell'invito a dedurre), nonché un potere di affiancamento del P.M. territoriale con uno o più P.M. della Procura Generale;

tale misura appare istituire una forma di controllo preventivo del P.G. in grado di compromettere le prerogative costituzionalmente garantite nei confronti dei P.M. operanti in primo grado e ciò appare collidere con il principio costituzionale di cui all'articolo 108 della Costituzione, che garantisce l'indipendenza del P.M. anche internamente alla struttura magistratuale, determinando altresì un dispiegamento doppio di energie, in contrasto con il principio di efficienza ed economica distribuzione del lavoro internamente agli uffici di Procura, poiché del fascicolo dovrebbe continuare ad occuparsi altresì il P.M. territoriale titolare del fascicolo (che non è spogliato del fascicolo non essendo oggetto di

avocazione) ma anche un vice procuratore generale dell'ufficio centrale di P.G., nonché il Procuratore Generale in persona che dovrebbe sottoscrivere altresì gli atti, a pena di nullità;

per quanto riguarda le modifiche proposte alla lettera *f*), si auspica che il divieto in essa contenuta sia interpretata nel senso proposto dalla medesima Corte dei conti in sede di audizione, ovvero nel senso di consentire comunque ai magistrati requirenti di poter accedere all'esercizio delle funzioni di controllo e referto, in quanto ciò apparirebbe funzionale a consentire di poter esercitare una funzione fondamentale connotante in modo peculiare l'attività del magistrato contabile ed assai differente dalle funzioni giurisdizionali oltre che requirenti. Tale soluzione garantirebbe al magistrato contabile con funzione requirente di esercitare una diversa funzione che consente di acquisire o rafforzare una esperienza professionale peculiare, idonea a far comprendere sotto diverso angolo visuale l'amministrazione attiva, al fine di un migliore esercizio di tutte le funzioni della magistratura contabile, all'esito di un percorso di arricchimento professionale;

la delega contenuta nel provvedimento in oggetto, dunque, contraddicendo molteplici principi costituzionali, sembra mirare alla gerarchizzazione dei giudici contabili e, soprattutto, alla subordinazione delle procure territoriali al procuratore generale,

impegna il Governo:

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, considerando la complessità delle materie coinvolte e delle funzioni costituzionalmente garantite su cui le modifiche insisterebbero, ad adottare ogni iniziativa utile, sotto il profilo amministrativo e legislativo, affinché nella predisposizione degli schemi di decreto legislativo attuativi della delega di cui all'articolo 3 del provvedimento in titolo:

sia previsto, unitamente al parere degli organismi competenti della Corte dei

conti, una riflessione condivisa con l'apporto ampio e plurale di esperti, anche estranei alla Pubblica amministrazione, nonché di rappresentanti della Corte dei conti in collaborazione con le amministrazioni procedenti, in analogia con quanto già avvenuto per altre riforme di settore;

con riferimento allo specifico aspetto della delega che insiste sul divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, ad escludere che le modifiche proposte determinino una separazione delle carriere, per la quale verrebbe a palesarsi un profilo critico di legittimità con riguardo al vigente assetto costituzionale, anche considerando che i regolamenti adottati dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti già oggi garantiscono filtri significativi nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti.

9/1621-A/6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, al comma 1, numero 5) — come modificato in sede referente — introduce alla richiamata legge, ulteriori commi, tra cui il comma 1-*octies*, secondo cui, salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,

ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio;

in sostanza, viene previsto un doppio tetto alla responsabilità erariale, ponendosi a carico del responsabile il danno per un importo non superiore al 30 per cento di quello accertato e comunque in misura non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita ovvero non eccedente il doppio del corrispettivo o dell'indennità percepita per il servizio reso all'amministrazione;

l'apposizione di un tetto al *quantum* da addebitare al responsabile del danno erariale avrebbe delle possibili conseguenze negative, posto che — come emerso anche in sede di audizione — il danno accertato per maggiori somme rimarrebbe comunque a carico dell'amministrazione, e quindi della collettività; in secondo luogo, indebolirebbe gli effetti deterrenti della responsabilità amministrativa; infine, potrebbe determinare una maggiore leggerezza nell'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, a discapito del buon andamento dell'azione amministrativa;

si ritiene, pertanto, — come anche corroborato dagli esperti auditi in Commissione — che le misure indicate possano soddisfare poco gli interessi erariali, in quanto il 30 per cento del danno accertato appare alquanto minimo; allo stesso modo, anche la previsione di una misura massima appare poco soddisfattiva degli interessi erariali, soprattutto nelle ipotesi in cui i responsabili del danno non siano pubblici dipendenti ma amministratori che risponderebbero solo nei limiti delle indennità percepite, spesso assolutamente esigue;

inoltre, la norma appare anche in contraddizione rispetto al tetto indicato dalla legge (legge n. 24 del 2017, articolo 9) per la responsabilità dei sanitari (triplo della retribuzione), col rischio di creare, tra i dipendenti pubblici, un'ingiustificata disparità di trattamento;

sotto altro profilo, l'introduzione di una limitazione alla risarcibilità del danno

erariale potrebbe determinare una sterilizzazione della funzione deterrente della responsabilità amministrativa (riconosciuta anche di recente dalla Corte costituzionale, cfr. sent. 132/2024 nonché *ex multis* sent. n. 371/1998) conducendo i responsabili per colpa grave a dover pagare un importo che può apparire del tutto irrisorio rispetto al danno totale, determinando quindi contestualmente un sacrificio rilevantissimo per l'erario e nei confronti dell'amministrazione danneggiata;

inoltre, la suddetta limitazione non appare in linea con la disciplina sovranazionale eurounitaria, in particolare, laddove coinvolga risorse dell'Unione europea. Si rammenti, infatti, che l'articolo 3 del Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, individua tra le violazioni dei principi dello Stato di diritto « la limitazione della disponibilità e dell'efficacia dei mezzi di ricorso, per esempio attraverso norme procedurali restrittive » che può assumere rilievo anche nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Inoltre, nella disciplina di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è previsto dall'articolo 8 che il dispositivo deve essere « attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 »;

ancora, all'articolo 22 è previsto che gli Stati membri debbano procedere, anche con azioni legali, per recuperare in via integrale i fondi, a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in tutti i casi di erroneo versamento, utilizzo non corretto, frode, corruzione, conflitto di interessi, analogamente a quanto contenuto nel Considerando n. 54 che dispone in tale senso, oltre a richiedere un sistema di controllo interno efficace ed efficiente;

criticità in relazione all'introduzione di un « tetto » generalizzato al risar-

cimento sono state anche formulate, recentemente, dal Presidente della Corte dei conti, in quanto si paventerebbe un rischio di alterazione della natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, derivante proprio dall'introduzione di un « tetto » al risarcimento, tale da avvicinarla ad una responsabilità sanzionatoria, in particolare alla luce della interpretazione sostanziale di matrice europea (Corte europea dei diritti dell'uomo, 4 marzo 2014 Grande Stevens e altri contro Italia, Ric. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 e 18698/10; cfr. le successive Corte EDU Nykanen c. Finlandia del 20 maggio 2014; Lucky c. Svezia del 27 novembre 2014 e Kiivari c. Finlandia del 10 febbraio 2015),

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare le disposizioni del provvedimento in esame concernenti il potere di riduzione e il tetto massimo alla responsabilità, valutandone gli effetti applicativi alla luce di quanto esposto in premessa, onde pervenire ad una disciplina che prevenga effetti pregiudizievoli per l'erario, rifugga da disparità di trattamento non in linea con i nostri principi costituzionali e che rispetti i vincoli con riferimento al danno concernente risorse provenienti dall'Unione europea.

9/1621-A/7. Penza, Alfonso Colucci, Alfano, Auriemma, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, l'articolo 1 della richiamata legge, stabilisce espressamente che costituisce colpa grave « la violazione ma-

nifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, ovvero l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento »;

al contempo, si sopprime il riferimento ai « profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo » che nel testo vigente limita l'esclusione della gravità della colpa;

tuttavia, tale previsione non appare propriamente in linea con i dettami più recenti della Corte costituzionale (sentenza n. 132 del 2024), la quale ha chiarito che l'esclusione della responsabilità per colpa grave può essere ritenuta non irragionevole solo ove limitata e circoscritta, e in ogni caso, in presenza di particolare o eccezionali ragioni che la giustifichino;

si ricordi che la responsabilità per colpa grave attua un corretto equilibrio tra quanto del rischio dell'attività amministrativa deve restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico del funzionario; tanto sempre ai fini di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e la sua stessa efficienza;

sotto altro profilo, si rileva che il legislatore, con l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici ha già definito il perimetro di rilevanza della colpa grave, di contenuto più ampio, in quanto fa riferimento altresì agli autovincoli amministrativi e alle regole di prudenza, diligenza e perizia esigibili nei confronti dell'agente pubblico;

sarebbe stato opportuno, pertanto, che la nozione di colpa fosse stata mutuata dal codice dei contratti pubblici, anche per esigenze di certezze del diritto;

se la *ratio* sottesa all'intero provvedimento è quella di ovviare alla cosiddetta « paura della firma », le richiamate modifiche proposte possono in realtà condurre ad una direzione opposta rispetto a quella voluta e auspicata nella relazione illustra-

tiva; invero se lo scopo è garantire maggiore efficienza, grazie al venir meno della cosiddetta « paura della firma », appare facilmente ipotizzabile al contrario una compromissione significativa del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla tutela di di altri rilevanti interessi costituzionali, quale effetto del minore livello di garanzia al corretto e proficuo utilizzo di risorse pubbliche,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a riconsiderare le disposizioni di nuova introduzione concernenti la definizione di colpa grave e la limitazione della gravità della colpa, anche successivamente monitorandone gli effetti applicativi e rendendone conto alle Camere, onde valutare di pervenire ad una disciplina che scongiuri il pregiudizio per le risorse pubbliche e il rischio di disincentivi per la professionalità dei funzionari.

9/1621-A/8. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20 e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

in particolare, nel corso dell'esame in sede referente (comma 1, lettera a) numero 6)), è stato novellato il comma 2 dell'articolo 1, specificando, in particolare, che il *dies a quo* di 5 anni, per far valere il diritto al risarcimento del danno, decorre dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, specificando, altresì, che l'occultamento doloso del danno possa avvenire solo per

effetto di una « condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione »;

tale ultima modifica, a ben guardare, impedirebbe di tenere conto di tutti i casi nei quali l'agente pubblico abbia uno specifico obbligo di dichiarazione, segnalazione o richiesta di autorizzazione o comunque di compimento di un atto dovuto, ed andrebbe – dunque – in direzione contraria rispetto alla posizione di recente espressa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 115/2024), la quale ha attribuito pari rilevanza tra condotta attiva ed omisiva, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione;

ciò che maggiormente desta preoccupazione è che attraverso la richiamata modifica operata in sede referente sul *dies a quo* della prescrizione, si apre la strada per la prima volta, alla decorrenza del termine di prescrizione indipendentemente dalla conoscenza del danno da parte della pubblica amministrazione e della magistratura contabile, col rischio di introdurre una disciplina non idonea a collocarsi all'interno di quel punto di equilibrio ragionevole richiesto dalla Corte costituzionale – a tutela del patrimonio pubblico – e di esporsi pertanto a dubbi di legittimità costituzionale, in relazione a vari canoni costituzionali,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a monitorare gli effetti derivanti dalla disposizione richiamata in premessa, al fine di considerarne eventuali correttivi, ove risulti necessario per operare il giusto bilanciamento tra tutela del patrimonio pubblico e certezza del diritto, evitando di creare sacche di impunità e potenziali danni all'erario.

9/1621-A/9. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande con-

quista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque – a più forte ragione – lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 Cost. («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, Cost. («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

anche le significative riforme previste nel PNRR/PNC, prese a pretesto dal provvedimento in esame, fondamentali nelle funzioni di controllo della Corte dei conti necessitano, senza dubbio, un assetto procedurale in linea con gli *standard* internazionali in materia di *audit* del settore pubblico e devono essere in armonia con le disposizioni degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dei principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, andrebbero valutati anche gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, laddove, in linea con le prescrizioni dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni e che le decisioni delle autorità pubbliche devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti;

L'articolo 2, al comma 1, attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere

rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali, pareri in materie di contabilità pubblica;

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-*quater*, si introduce la possibilità per le regioni, le province autonome e gli enti locali di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima gli affidamenti sopra soglia, nonché quelli del PNRR e del PNC. Al riguardo, non può che ribadirsi che la questione del cosiddetto «controllo preventivo facoltativo» presenta profili di incompatibilità dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione. Laddove attribuisce a fonti normative diverse dalla legge statale l'ambito del controllo preventivo di legittimità riconducibile, per vari aspetti, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale», «giustizia amministrativa» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato la norma si pone fuori dal sistema ordinamentale, quale definito dalla Carta costituzionale. Si invade la riserva di legge statale prevista dall'articolo 100 della Costituzione anche in relazione alla definizione delle attribuzioni della Corte dei conti e si pone in contrasto con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera l), della Carta costituzionale;

va osservato che i controlli preventivi di legittimità nei confronti degli Enti territoriali, caratterizzati da un'impostazione di tipo gerarchico sono lesivi dell'autonomia di detti enti poiché l'attuale assetto ordinamentale preclude la reintroduzione del controllo preventivo che la disposizione all'esame intende invece riproporre. La previsione della facoltatività del controllo ad istanza dell'Ente interessato non rileva ai fini della natura dello stesso poiché, una volta attivato, uscirebbe dalla sfera di disponibilità dell'Ente per assumere il carattere suo proprio di controllo necessario e cogente, così reintroducendo surret-

tiziamente il controllo preventivo su atti abrogato con la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando l'assetto del governo territoriale;

si pongono, in altri termini, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'Amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera l), della Costituzione,

impegna il Governo

al fine di garantire la piena operatività in funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, ad autorizzare il Ministero della giustizia a indire una nuova procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

9/1621-A/**10**. Dori, Zaratti, Borrelli, Zannella, Mari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa

vigente in materia di responsabilità amministrativa;

l'approvazione di norme volte alla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo rischia in realtà di non perseguire il prefissato obiettivo di « sbloccare » l'attività amministrativa, ma potrebbe condurre a una maggiore « leggerezza » nell'adozione di provvedimenti amministrativi, con un prevedibile incremento del contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con l'effetto paradossale di rallentare e, in alcuni casi, « bloccare » anziché agevolare l'azione amministrativa;

non è da escludersi che, a fronte di un allentamento della responsabilità alle sole ipotesi di dolo e di richiesta di pareri o di controlli preventivi di legittimità, si possa assistere all'incremento della cosiddetta « burocrazia difensiva », poiché i soggetti con maggiori responsabilità, quelli gerarchicamente sovraordinati, quelli preposti ai controlli interni, potrebbero ricorrere, a dismisura, alle verifiche preventive, alle richieste di pareri, ai controlli preventivi « facoltativi », oltre che a richieste di chiarimenti ai soggetti « agenti » e responsabili dei procedimenti, prima, durante e successivamente l'azione amministrativa, proprio al fine di non incorrere in futuro in una responsabilità;

tra l'altro, con sentenza la Corte costituzionale, n. 132 del 2024, ha escluso che il legislatore possa prevedere a regime la cancellazione della colpa grave quale elemento psicologico della responsabilità amministrativa, ammettendo solo per fattispecie o per periodi e condizioni particolari, la sola responsabilità amministrativa per dolo. In particolare, la Corte ha ritenuto che, per mettere ordine nella disciplina della responsabilità amministrativa, il legislatore debba comunque procedere a « un'adequata tipizzazione della colpa grave », elementi del tutto mancanti nel provvedimento in esame;

inoltre, la Corte costituzionale – sentenza n. 371 del 1998, confermata, fra le altre, dalla sentenza n. 340 del 2001 –

aveva già avvertito il legislatore sulla pericolosità nel mettere in discussione l'equilibrio fra funzioni di controllo e giurisdizione, di cui la responsabilità per colpa grave costituisce un importante tassello, incidendo sul sistema di garanzie per il buon andamento della pubblica amministrazione e sulla efficace tutela degli interessi erariali. In linea con tale sistema, la responsabilità per colpa grave deve restare a carico del funzionario, al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e la sua stessa efficienza;

alla luce delle disposizioni in esame non solo vi sarebbero aree del tutto sottratte all'ambito della responsabilità amministrativa, ma soprattutto, grazie alla previsione di un limite quantitativo in sede di eventuale condanna, si pone a priori, a carico dell'amministrazione e, dunque della collettività, il restante *quantum* dei danni erariali, accertati all'esito dell'azione risarcitoria;

la copertura assicurativa da danno erariale non può costituire regola generale di traslazione della responsabilità sul terzo per i dipendenti pubblici che sono assunti mediante pubblico concorso, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della Costituzione), e che sono soggetti a doveri costituzionali e obblighi di diligenza nell'esercizio di funzioni pubbliche (articolo 28 della Costituzione). Ne consegue che non è sintonico rispetto ai principi costituzionali introdurre, con norma di carattere generale, l'obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici in maniera tale da traslare la responsabilità erariale sul terzo quasi che non ci siano altri strumenti per ridurre il rischio da danno da colpa grave di chi è stato assunto con pubblico concorso sulla base della competenza per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, quali principi costituzionali primari e inderogabili. Prevedere forme generalizzate di copertura assicurativa per danno da colpa grave potrebbe avere — questo sì — un effetto deresponsabilizzante sui dipendenti pubblici, atteso che essi non saranno chiamati a rispondere direttamente dei danni causati agli enti pubblici a cui

appartengono o a cui sono legati da un rapporto di servizio;

la responsabilità erariale per colpa grave, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. C. Cost. n. 371/1998, confermata, fra le altre, da C. Cost. n. 340/2001), attua un corretto equilibrio fra quanto del rischio dell'attività amministrativa deve restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico del funzionario. Detta impostazione appare sostanzialmente confermata anche nella recentissima sentenza n. 132 del 2024, ove la Corte costituzionale riconosce la legittimità della esclusione della responsabilità per colpa grave solo in quanto attuata in via provvisoria o limitata. A suo dire, infatti, « può essere ritenuta non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale »,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 1, al fine di adottare, anche in virtù dell'obbligo della copertura assicurativa, tutti i provvedimenti necessari volti a recuperare alla collettività l'intero danno erariale.

9/1621-A/11. Zaratti, Dori, Borrelli, Zannella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, incidendo profondamente sull'assetto costituzionale dell'Istituto;

si pongono, in proposito, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione oltre

che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

il provvedimento in esame crea una evidente interferenza con la funzione consultiva attribuita *ex lege* ad altre magistrature, quali il Consiglio di Stato, ad altre istituzioni, quali l'Avvocatura dello Stato, ad autorità indipendenti, quali l'ANAC;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione, all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera l), della Costituzione;

il provvedimento prevede inoltre una commistione tra funzioni di controllo e giurisdizionali attraverso l'organizzazione delle sezioni, in contrasto con la sentenza n. 470/1997 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che è necessario mantenere distinte le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali, stante la diversità di obiettivi perseguiti e interessi tutelati;

si introduce altresì una riorganizzazione interna della Corte dei conti prevedendo che il Consiglio di presidenza della Corte adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi mediante i quali saranno organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite alla Corte ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione, questo in violazione della riserva di legge ai sensi dell'articolo 108 della Costituzione — che tutela l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati non solo rispetto agli altri poteri ma anche all'interno delle stesse magistrature atteso che gli stessi si distinguono fra loro sol-

tanto per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione),

impegna il Governo

in ottemperanza con quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 470/1997, ad evitare una commistione tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali, in quanto diversi sono gli obiettivi e gli interessi tutelati.

9/1621-A/**12**. Borrelli, Dori, Zaratti, Zannella, Mari.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, prescrive che « La legge » assicuri « l'indipendenza » della Corte dei conti « e dei suoi componenti di fronte al Governo »;

l'allergia ai presidi di controllo e legalità unitamente alla indisponibilità all'accettazione della netta separazione dei poteri, da porsi all'origine del costituzionalismo moderno e garanzia dei diritti, genera governi-mostri;

con il fine di corrispondere alle esigenze di razionalizzazione, semplificazione e tempestività del sistema dei controlli di competenza della Corte dei conti, all'origine dell'iniziativa legislativa della maggioranza parlamentare in titolo, si producono incertezza del diritto, vuoti di tutela delle risorse pubbliche, riduzione e svilimento della garanzia del rispetto dei principi di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa;

da ultimo, non per ordine di importanza, si stigmatizza con forza l'inserimento di una disposizione, frutto di un emendamento del Gruppo Fratelli d'Italia che introduce un salvacondotto generale per gli organi politici e introduce la presunzione della loro buona fede *ex lege* (l'inciso « salvi i casi di dolo », e ci mancherebbe verrebbe da dire, appare un corto circuito logico-giuridico);

unitamente all'obbligo di riduzione del danno e al tetto ai risarcimenti nonché all'eliminazione della colpa grave, la predetta disposizione crea un combinato disposto pericoloso,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a monitorare gli effetti applicativi della disposizione citata in premessa, dandone conto alle Camere, e a reconsiderarla, anche al fine di scongiurare che la disposizione possa « salvare » le responsabilità e le gravi violazioni poste in essere, in particolare, nel comune di Milano, già oggetto di un provvedimento fortemente contestato.

9/1621-A/**13**. Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame ha finalità demolitoria del ruolo della Corte dei conti, quale organo di garanzia dei cittadini dinanzi a sprechi pubblici;

molto gravi risultano la definizione della colpa grave, l'estensione delle cause di non punibilità, la « pietra tombale » del parere preventivo sugli atti successivi, la riduzione del controllo concomitante;

la delega di cui all'articolo 3 prevede una possibile commistione tra funzioni di controllo e giurisdizionali attraverso l'organizzazione « promiscua » delle sezioni, in contrasto con quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 470/1997, che ha evidenziato la necessità di mantenere distinte le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali, in quanto diversi sono gli obiettivi perseguiti e gli interessi tutelati;

la delega incide sulla funzione nomofilattica delle Sezioni riunite, disciplinata dall'articolo 11 del Codice di giustizia contabile, prevedendo un'inammissibile

estensione del potere nomofilattico nei confronti dell'attività requirente del pubblico ministero contabile, in violazione del principio di autonomia della funzione requirente;

la delega prevede la possibile cancellazione delle articolazioni regionali della Corte dei conti che rischia di compromettere l'efficacia del sistema,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega:

a farsi affiancare da una commissione di esperti che veda la presenza di magistrati della Corte dei conti;

a mantenere le articolazioni regionali della Corte;

a garantire l'autonomia, indipendenza, inamovibilità, tutela dall'avocazione del fascicolo del pubblico ministero rispetto al principio di gerarchizzazione insito nella delega medesima;

ad evitare in ogni modo la promiscuità tra funzione giurisdizionale, consultiva e di controllo.

9/1621-A/**14**. Bonafè.

La Camera,

premesso che,

è all'esame dell'Assemblea A.C. 1621-A recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

come denunciato da operatori del settore e dalle opposizioni parlamentari, questa riforma danneggia il Paese, mina la figura del giudice come garante della corretta gestione dei fondi pubblici e lede i diritti dei cittadini, senza al tempo stesso prevedere alcun intervento di modernizzazione della Corte dei conti, né tantomeno di semplificazione delle procedure nell'interesse della pubblica amministrazione;

la riforma in esame, che segue quella altrettanto grave già approvata in materia di separazione delle carriere, rappresenta, ad avviso del firmatario del presente atto, l'ennesimo tentativo di attacco frontale alla magistratura, quale ordine autonomo e indipendente tutelato dalla stessa Costituzione, preoccupandosi piuttosto di smantellare il sistema di controlli finora vigente sugli sprechi e indebolendo il sistema dei poteri di inchiesta della Corte, favorendo così il diffondersi di azioni amministrative contrarie all'interesse pubblico;

particolarmente gravi o inopportune sono poi le disposizioni sulla nuova definizione di colpa grave, sull'estensione delle cause di non punibilità, la « pietra tombale » del parere preventivo sugli atti successivi, la riduzione del controllo concomitante, la delega in bianco al Governo per riorganizzare la Corte dei conti, nonché quelle disposizioni contenute nel testo che favoriscono una continua promiscuità tra funzione giurisdizionale, consultiva e di controllo;

così come del tutto pericolosa è la previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce che « la buona fede dei titolari degli organi politici si presume fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso »;

tale norma introduce di fatto una vera e propria impunità per tutti coloro che eserciteranno l'attività di governo e che potrebbe consentire, ad esempio, di proteggere l'attuale esecutivo, ad avviso del firmatario del presente atto, dall'uso disinvolto dei fondi pubblici come nel caso dello scandaloso protocollo Albania;

una norma peraltro che nulla ha a che vedere con la battaglia che da anni i sindaci conducono per superare la cosiddetta « paura della firma » e che richiederebbe piuttosto di separare a livello nor-

mativo, in modo chiaro e netto, le funzioni politiche da quelle tecniche, chiarendo le responsabilità senza consentire sacche di impunità in relazione agli atti illeciti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di sopprimere, nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento in esame, quanto introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 4), sulla presunzione assoluta della buona fede, e ad introdurre un'apposita disposizione volta a separare a livello normativo, in modo chiaro e netto, le funzioni politiche da quelle tecniche, nei comuni.

9/1621-A/**15**. Gianassi.

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge in esame apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e introduce ulteriori disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

come denunciato dagli operatori del settore e dalle opposizioni parlamentari, questa riforma danneggia il Paese, mina la figura del giudice come garante della corretta gestione dei fondi pubblici e lede i diritti dei cittadini, senza, al tempo stesso, prevedere alcun intervento di modernizzazione della Corte dei conti, né tantomeno di semplificazione delle procedure nell'interesse della pubblica amministrazione;

la riforma in esame, che segue quella altrettanto grave già approvata in materia di separazione delle carriere, rappresenta l'ennesimo tentativo di attacco frontale alla magistratura, quale ordine autonomo e indipendente tutelato dalla stessa Costituzione, preoccupandosi piuttosto di smantellare il sistema di controlli finora vigente sugli sprechi e indebolendo il sistema dei poteri di inchiesta della Corte, così favo-

rendo il diffondersi di azioni amministrative contrarie all'interesse pubblico;

particolarmente gravi sono poi le disposizioni sull'estensione delle cause di non punibilità, la « pietra tombale » del parere preventivo sugli atti successivi, la riduzione del controllo concomitante, la delega in bianco al Governo per riorganizzare la Corte dei conti, nonché quelle disposizioni contenute nel testo che favoriscono una continua promiscuità tra funzione giurisdizionale, consultiva a e di controllo;

così come del tutto inopportune sono le nuove disposizioni in materia di colpa grave che, ignorando il basilare principio della certezza del diritto, introducono una

nuova definizione normativa che non tiene conto del fatto che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici ha già definito il perimetro di rilevanza della colpa grave,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della definizione della colpa grave, introdotta, durante l'esame in sede referente, all'articolo 1 della proposta di legge in discussione, al fine di rivederla e di introdurre, nel prosieguo dell'*iter* di esame del provvedimento, una definizione analoga a quella già prevista nel codice dei contratti pubblici.

9/1621-A/**16**. Serracchiani.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA***Chiarimenti in ordine all'applicazione del segreto di Stato – 3-01886***

LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — *Al Ministro per i rapporti con il Parlamento.* — Per sapere – premesso che:

negli ultimi mesi più volte è stato evocato il ricorso allo strumento del segreto di Stato con riferimento a diverse vicende che hanno provocato un acceso dibattito in Parlamento;

il Governo ha sistematicamente rifiutato l'idea di ricorrervi, ritenendo che fosse doveroso non occultare tutto quanto fosse nella sua conoscenza;

se ne è spesso parlato impropriamente del tema citato, generando confusione tra informazioni cosiddette riservate e/o classificate e lo stesso segreto di Stato –:

quale comportamento abbia tenuto il Governo in questi primi due anni e mezzo di legislatura rispetto ai tanti segreti di Stato apposti o confermati dai precedenti Governi, anche specificando quali iniziative abbia assunto sempre il Governo con riferimento all'adozione di questo istituto di protezione delle informazioni. (3-01886)

Intendimenti in merito a criticità relative alla « legge Severino » in materia di sospensione di amministratori regionali e

locali a seguito di sentenze di condanna non definitive – 3-01887

PITTALIS, BELLOMO, CALDERONE e ENRICO COSTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il testo unico di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 (« legge Severino ») ha introdotto nell'ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze di condanna;

le disposizioni contenute nel testo unico presentano, peraltro, evidenti aspetti di disomogeneità: mentre per le cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo prevede l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenza di una condanna definitiva e, in caso di condanna sopravvenuta, la decadenza dall'incarico stesso, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del testo unico prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive, dunque a seguito di provvedimenti suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale;

sovente l'azione penale si risolve in provvedimenti assolutori e di proscioglimento, per cui tali disposizioni, oltre a porsi in contrasto con il principio di garanzia di cui all'articolo 27 della Costituzione, recano altresì, quale unica conseguenza, un grave ed irreparabile danno per la vita delle comunità coinvolte, che rimangono prive dei propri amministratori e, dunque, senza guida, e un parimenti grave

nocumento per le figure degli stessi pubblici amministratori coinvolti, la cui vita politica e personale viene irreversibilmente travolta e segnata —:

quali siano gli intendimenti del Governo in ordine a quanto descritto in premessa e se intenda adottare iniziative in merito. (3-01887)

Iniziative di competenza, anche di carattere normativo, volte ad assicurare un'adeguata considerazione dei pregressi periodi in qualità di genitori affidatari ai fini dell'adozione di minori — 3-01888

LOIZZO, MATONE, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Luca, 4 anni, affidato fin dal primo mese di vita ad una famiglia composta da due genitori con altri tre figli, è stato dato in adozione, dal tribunale dei minori di Milano, a una nuova famiglia;

il tribunale ha deciso per questo bambino una famiglia adottiva diversa da quella affidataria che lo ha accolto quattro anni fa, quando lui era solo un neonato, e questo bambino è stato separato dalla famiglia affidataria in sole 24 ore, bruscamente e senza motivazione per tale urgenza, nonostante questa avesse manifestato la propria disponibilità ad adottarlo, abbia seguito l'iter per l'adozione e abbia ricevuto l'idoneità dagli uffici competenti;

non si può interrompere bruscamente il legame con figure che, per anni, sono state di fondamentale importanza per il minore, poiché ciò causerà un trauma da abbandono (già certificato da pediatri, neuropsichiatra e pedagoga) che, evidentemente, non contribuirà al suo benessere e alla sua crescita equilibrata;

l'affido « ponte » è uno strumento fondamentale, ma, perché funzioni al meglio, è cruciale rispettare i tempi. Farlo durare a lungo, qualunque possa essere la motivazione, fa sì che il distacco affettivo possa diventare veramente difficile e inaccettabile per il benessere del bambino;

eclatante il fatto che in questa vicenda non vi sia stata alcuna preparazione né del bambino, né della coppia di genitori affidatari al distacco e che il distacco sia avvenuto in 24 ore, creando un lutto innarrabile al minore;

come può essere possibile che una « esecuzione forzata » possa essere fatta a scapito di un minore, qualunque errore abbiano commesso i genitori affidatari nella conduzione della vicenda;

a parere degli interroganti, nella decisione di separare Luca dalla sua famiglia affidataria non si è in alcun modo tenuto conto dell'insorgere di un trauma che doveva essere prevenuto e che ora va superato, riaffidando, nel più breve tempo possibile, il bambino alla famiglia che lo ha cresciuto —:

quali urgenti e necessarie iniziative, per quanto di competenza, a fini di verifica e revisione della pur sempre valida normativa di riferimento, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di prevenire e contrastare episodi analoghi per tutelare il superiore interesse dei minori e prevedere nella considerazione dell'esperienza pregressa una procedura più « snella » dell'idoneità all'adozione per gli affidatari, considerando che essi sono già conosciuti dal tribunale per i minorenni e dai servizi stessi. (3-01888)

Intendimenti in tema di diritto all'affettività delle persone detenute, anche all'esito

dell'operato del relativo gruppo di lavoro multidisciplinare – 3-01889

MAGI e DELLA VEDOVA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in un precedente atto di sindacato ispettivo del 27 marzo 2024, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva richiesto delucidazioni in merito agli intendimenti del Ministro interrogato sull'applicazione della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale in tema di godimento del diritto all'affettività delle persone detenute, che si associa a ulteriori sentenze dei tribunali di sorveglianza aventi ad oggetto il medesimo tema;

i giudici costituzionali avevano riconosciuto che la possibilità per la persona detenuta di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale fosse « esigenza reale e fortemente avvertita » e corrispondente a diritto soggettivo da riconoscere ad ogni detenuto, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario;

in sede di risposta, il Ministro interrogato ha riconosciuto che il diritto all'affettività delle persone detenute « è sancito (...) dall'etica, dal buonsenso e, da un punto di vista del diritto positivo, dalla sentenza » citata e ha informato il Parlamento che presso il Ministero era stato istituito un gruppo di lavoro composto, tra gli altri, dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, dai membri del Consiglio nazionale forense e del Consiglio nazionale degli psicologi;

in sede di conversione del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia, gli interroganti avevano presentato l'ordine del giorno n. 9/02002/056;

durante la seduta della Camera dei deputati del 7 agosto 2024, il Governo aveva riformulato tale ordine del giorno modifi-

cando l'impegno come segue: « impegna il Governo, per garantire ai detenuti e agli internati il diritto a una vita affettiva, di valutare l'opportunità di interventi normativi che, nel garantire tale diritto, contengano pure prescrizioni necessarie a garantire il rispetto di ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina ovvero, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie, secondo quanto deciso dalla Corte costituzionale da ultimo con sentenza n. 10 del 2024 ». Riformulazione accettata dal presentatore e approvata dall'Assemblea;

l'11 marzo 2025, durante l'incontro tra i Garanti regionali delle persone private della libertà personale e il Ministro interrogato, sono state fornite rassicurazioni sull'operato del gruppo di lavoro, nonché è stata preannunciata una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avente ad oggetto proprio le indicazioni per garantire il godimento di tale diritto —:

se, dopo un anno il gruppo di lavoro multidisciplinare abbia raggiunto dei risultati e quali essi siano, anche in virtù dell'impegno assunto dal Ministro interrogato con l'atto di indirizzo citato in premessa.

(3-01889)

Iniziative di competenza volte a garantire la prosecuzione dell'attività produttiva e la tutela dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti italiani del gruppo Beko – 3-01890

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CARAMANNA, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI e ZUCCONI, MICHELOTTI, BENVENUTI GOSTOLI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

il 9 gennaio 2023 viene costituita, in Olanda, la società *Beko Europe B.V.*, divenuta operativa nel marzo 2024 a seguito dei

pareri positivi delle *antitrust* dell'Unione europea e del Regno Unito;

il gruppo *Beko* in Europa conta 10 centri produttivi, 4 sedi direzionali, numerose sedi commerciali e occupa oltre 9.000 lavoratori, costituendo, così, il maggiore produttore europeo di elettrodomestici;

in particolare, in Italia, *Beko* possiede sette stabilimenti e conta 4.400 occupati così dislocati: a Cassinetta di Biandronno (Varese) con 2.100 dipendenti, a Milano con 420 dipendenti, a Comunanza (Ascoli Piceno) con 330 dipendenti, a Melano (Ancona) con 510 dipendenti, a Fabriano (Ancona) con 510 dipendenti, a Siena con 300 dipendenti, a Carinaro (Caserta) con 230 dipendenti;

le attività svolte dalla suddetta società hanno da sempre rappresentato una realtà strategica per l'Italia;

presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è stato istituito un tavolo, con la partecipazione dei sindacati di categoria, per l'esame e la discussione del piano industriale presentato da *Beko*;

il 20 novembre 2024, durante il suddetto tavolo con i rappresentanti italiani di *Beko Europe* e i sindacati, l'azienda ha ufficializzato la chiusura entro il 31 dicembre 2025 dei siti di Comunanza e Siena, il ridimensionamento dello stabilimento Cassinetta (prevedendo la riduzione da 5 a 3 linee produttive), nonché la chiusura della divisione ricerca e sviluppo di Fabriano, con tagli anche in altri siti e uffici italiani, per un totale di 1.935 licenziamenti su 4.440 occupati. Tale piano è stato respinto da Governo e sindacati;

successivamente, il 30 gennaio 2025 *Beko* ha aggiornato il piano industriale apportando modifiche e prevedendo, in particolare, un aumento degli investimenti a 300 milioni di euro, nonché la disponibilità a rivedere altri aspetti dello stesso piano industriale;

le organizzazioni sindacali si sono dichiarate disponibili ad avviare un confronto a condizione che non vengano aperte procedure di licenziamento;

il confronto con *Beko* si colloca all'interno di una cornice che prevede la continuità produttiva di tutti gli stabilimenti italiani del gruppo, anche tramite processi di reindustrializzazione, in grado, come nel caso del sito di Siena, di tutelare i livelli occupazionali —:

quali strumenti e iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda porre in essere al fine di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva e la tutela dei livelli occupazionali di *Beko*, anche nelle more di una reindustrializzazione, laddove necessaria. (3-01890)

Iniziative per tutelare le imprese italiane in relazione ai dazi imposti dagli Stati Uniti d'America e per promuovere l'esportazione verso altri mercati internazionali, anche attraverso il sostegno alla ratifica dell'accordo Unione europea-Mercosur — 3-01891

ONORI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

l'impatto negativo dei nuovi dazi del 20 per cento introdotti dagli Stati Uniti verso l'Unione europea colpisce non solo il settore agroalimentare italiano, ma anche quello manifatturiero, penalizzando le esportazioni italiane, aumentando i costi per le imprese e riducendo la competitività del *made in Italy* su uno dei mercati di riferimento globale;

in questo contesto, la possibilità di aprire nuovi mercati di sbocco risulta essenziale per il futuro dell'economia industriale italiana, in particolare per le filiere ad alto valore aggiunto e per le piccole e medie imprese che operano come fornitori integrati nelle catene del valore internazionali;

le resistenze dimostrate in passato, anche da forze politiche oggi al Governo, verso gli accordi commerciali internazionali appaiono oggi anacronistiche, alla luce della necessità di garantire maggiore resi-

lienza e competitività al tessuto produttivo attraverso la diversificazione dei mercati;

basti ricordare come l'Accordo economico e commerciale globale Unione europea-Canada (Ceta), pur operando in via provvisoria, abbia già prodotto un aumento degli scambi commerciali tra l'Unione europea e il Canada pari al 66 per cento, confermando gli effetti positivi degli accordi di libero scambio ben negoziati;

l'accordo di libero scambio Unione europea-Mercosur, firmato nel dicembre 2024 dopo oltre vent'anni di negoziati, punta a creare una delle più vaste aree di libero scambio al mondo, coinvolgendo circa 700 milioni di persone e un prodotto interno lordo aggregato di 20.000 miliardi di dollari;

l'intesa prevede, tra l'altro, la liberalizzazione del 90 per cento delle importazioni di beni industriali da parte del Mercosur nell'arco di dieci anni, la rimozione di barriere non tariffarie e il riconoscimento di circa 350 indicazioni geografiche europee;

secondo uno studio del Centro Rossi-Doria, l'accordo genererebbe un aumento del commercio complessivo per l'Unione europea pari a circa 60 miliardi di dollari, con un contributo italiano pari all'11 per cento e un incremento dell'*export* italiano di oltre 3 miliardi di dollari;

altri *partner* europei, come la Spagna, hanno già espresso sostegno alla ratifica dell'accordo con il Mercosur, sottolineando come la credibilità dell'Unione e la competitività dell'economia europea passino anche dalla capacità di concludere e attuare tali intese —:

quali iniziative intenda porre in essere al fine di tutelare le imprese italiane in relazione ai dazi statunitensi e per aprire e facilitare l'esportazione verso altri mercati internazionali, anche attraverso il sostegno alla ratifica dell'accordo Unione europea-Mercosur. (3-01891)

Iniziativa a tutela del made in Italy a seguito dell'imposizione dei dazi da parte

degli Stati Uniti d'America, con particolare riguardo al comparto automobilistico e alla proposta del Governo di sospendere il Green deal europeo – 3-01892

GRIMALDI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA, MARI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* — Per sapere — premesso che:

la mattina del 7 aprile 2025, a seguito dell'imposizione dei dazi statunitensi, le borse europee e asiatiche sono partite in caduta libera;

da alcuni giorni il Governo italiano si muove in acque agitate per fronteggiare le pesanti ripercussioni sulla bilancia commerciale italiana di tale politica protezionistica avviata dall'amministrazione americana;

l'approccio che al momento sembra prevalere, corroborato dalle pubbliche dichiarazioni di alcuni suoi componenti, è quello di rafforzare gli scambi commerciali dell'Italia con il resto del mondo, porgendo un occhio di riguardo nei confronti degli Stati Uniti, da tempo prezioso *partner* commerciale, improntando con questi una strategia transattiva basata, anche sotto il profilo degli acquisti, di negoziati per lo scambio di gas liquido e armamenti;

la suddetta strategia, chiaramente esplicitata a pagina 3 del « Piano d'azione per l'*export* italiano », documento pubblicato, a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il 26 marzo 2025 (ossia ben sette giorni prima dell'ufficialità dei dazi americani), sarebbe giustificata dall'esigenza di rafforzare ulteriormente i rapporti economici con gli Stati Uniti in un'ottica di riequilibrio del *surplus* della bilancia commerciale attualmente del valore di 38,8 miliardi di euro;

il documento prosegue sostenendo anche che dazi americani elevati verso altre aree del mondo potrebbero aprire spazi competitivi per il *made in Italy* e che il Governo sarebbe impegnato ad accelerare la penetrazione delle esportazioni italiane

in mercati ad alto potenziale di Paesi emergenti, tralasciando quindi, volutamente, qualsiasi riferimento alle opportunità che potrebbe offrire il progetto cosiddetto « Via della seta »;

nell'estate del 2024 la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha siglato un Piano d'azione per il rafforzamento del partenariato strategico globale Cina-Italia (2024-2027), il cui obiettivo prioritario resta quello del riequilibrio delle relazioni economiche, in termini di scambi commerciali e flussi d'investimento tra i due mercati;

in tale contesto anche il progetto « *Re-arm Europe* », pensato prima dell'annuncio di Trump sui dazi, per rafforzare la capacità produttiva dell'Unione europea in settori chiave come la metallurgia avanzata e l'innovazione tecnologica a duplice uso, sottraendo, peraltro, risorse a investimenti vitali, si trova a dover affrontare una sfida cruciale: mantenere la competitività industriale in un contesto in cui la crescita di questi comparti potrebbe essere frenata dall'aumento dei costi delle materie prime imposto dai dazi —:

come pensi di difendere il *made in Italy* avendo recentemente proposto l'immediata sospensione delle regole del *Green deal*, evidentemente, nell'ottica del Governo, ree di aver portato al collasso l'*automotive*, settore più colpito dai dazi americani. (3-01892)

Misure di sostegno economico a favore del comparto agroalimentare in relazione alla crisi dei dazi – 3-01893

VACCARI, FORATTINI, MARINO, ROMEO, ANDREA ROSSI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

il Presidente degli Usa Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 20 per cento sui beni importati, provenienti dall'Unione europea;

gli Stati Uniti sono il terzo Paese di destinazione delle merci italiane: negli ultimi dieci anni, le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti sono aumentate progressivamente, raggiungendo nel 2023 un valore di 67,3 miliardi di euro;

un'ampia quota delle eccellenze agroalimentari italiane viene esportata nel mercato statunitense. Tra i principali prodotti di esportazione negli Stati Uniti, circa la metà è rappresentata, nell'ordine, da: vino (2 miliardi di euro), olio (quasi 1 miliardo di euro), pasta (1 miliardo di euro) e formaggi (550 milioni di euro). L'*export* agroalimentare italiano nell'ultimo decennio è aumentato a livello globale da 28 a 70 miliardi di euro. Una barriera protezionistica così pesante negli Usa rappresenta un pericoloso stop a questo *trend* positivo e avrebbe ripercussioni anche sugli altri mercati, che potrebbero essere inflazionati da merci originariamente destinate al mercato americano. Questa disputa commerciale vedrà, inoltre, sullo sfondo il concreto pericolo del proliferare dell'*italian sounding*;

il comparto agroalimentare italiano sta già affrontando notevoli sfide, dai crescenti costi di produzione alle pressioni legate al clima. Questi nuovi dazi aggraveranno ulteriore incertezza e tensione finanziaria al settore, aumenteranno i prezzi e indeboliranno la resilienza delle aziende agricole, colpendo sia i produttori che i consumatori;

le istituzioni italiane devono attivarsi immediatamente in sede europea, rafforzando la coesione tra gli Stati per contrastare questo contraccolpo, adottando tutte le misure necessarie a tutelare le esportazioni dei prodotti colpiti da questi dazi ingiustificati e per l'Italia assai penalizzanti, esplorando anche la possibilità di indirizzare l'*export* anche verso altri mercati internazionali;

secondo alcune anticipazioni di stampa il Governo intende proporre una revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza al fine di liberare 10 miliardi di euro di

risorse da destinare alle imprese sotto forma di incentivi —:

quali e quante risorse intenda stanziare per affrontare le difficoltà economiche che rischiano di travolgere nei prossimi mesi migliaia di imprese e migliaia di lavoratori dell'intero comparto agroalimentare, tra i più colpiti dalla crisi dei dazi.

(3-01893)

Iniziative di competenza, anche nell'ambito dell'Unione europea, per compensare l'impatto negativo dei dazi sulla filiera agroalimentare — 3-01894

BOSCHI, GADDA, DEL BARBA, FARAGONE, BONIFAZI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 2 aprile 2025 il Presidente degli Stati Uniti Trump ha imposto dazi all'ingresso alle merci straniere negli Usa;

i dazi imposti da Trump colpiscono in maniera differenziata la maggioranza dei Paesi, con differenti intensità, e si attestano al 20 per cento per l'Unione europea e i suoi Stati membri;

risulta improcrastinabile l'adozione di azioni volte ad alleviare l'impatto dei dazi sui prodotti italiani;

i dazi pregiudicano l'*export* e la bilancia commerciale del Paese, nonché produttori e imprese che si vedranno sottrarre quote di mercato da aziende che non risentono della medesima sovraimposizione;

il valore delle esportazioni italiane negli Usa è pari a 67 miliardi di euro, mentre quello delle importazioni dagli Usa è pari a 24 miliardi di euro, con un saldo positivo pari a 43 miliardi di euro annui;

gli Usa rappresentano il secondo Paese di destinazione dell'*export* agroalimentare. Nel 2024 le esportazioni agroalimentari italiane sono state di 7,8 miliardi di euro, pari a circa un decimo di tutte le esportazioni del comparto;

le più recenti stime attestano che il mancato *export* verso gli Usa rappresenta una riduzione di fatturato del 10 per cento e del 30 per cento dei volumi dell'*export* agroalimentare, equivalente a un ammontare di mancate entrate tra i 700 e gli 800 milioni di euro annui;

l'impatto territorialmente concentrato dei dazi rappresenta un rischio concreto per l'intera filiera: solo il settore del vino, che nel 2024 ha portato al sistema Paese 1,2 miliardi di euro grazie alle esportazioni negli Usa, vede il 48 per cento dei bianchi esportati prodotti in Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;

i prodotti caseari certificati arriveranno ad un'imposizione del 35-40 per cento, considerando i dazi già presenti su tali prodotti, alimentando ulteriormente pratiche dannose per l'economia italiana come l'*italian sounding* dei prodotti non italiani;

diverse imprese del *made in Italy*, infatti, hanno già avanzato serie preoccupazioni dopo l'introduzione di dazi americani sui prodotti di eccellenza italiana, come vino, basilico, olio, formaggi e pasta: i dazi del 20 per cento sui prodotti italiani provocheranno, di fatto, conseguenze che ricadranno in modo drammatico sui fatturati delle imprese italiane e sull'occupazione del Paese —:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia adottato o intenda adottare anche nell'ambito dell'Unione europea, in sinergia con gli altri Stati membri, per compensare l'impatto negativo dei dazi sulla filiera agroalimentare. (3-01894)

Iniziative di competenza volte a scongiurare la distrazione di risorse finanziarie destinate alla tutela della salute e alle prestazioni sociali per investimenti in ambito militare — 3-01895

QUARTINI, SPORTIELLO, DI LAURO e MARIANNA RICCIARDI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il 7 aprile 2025 si è celebrata la Giornata mondiale della salute, istituita 75 anni

fa dall'Organizzazione mondiale della sanità, per promuovere la salute e il benessere della popolazione;

il nostro sistema sanitario nazionale è sempre più in affanno e sono sempre più ampie le fasce della popolazione che non riescono più ad accedere alle cure a causa delle interminabili liste di attesa e del progressivo indebolimento del servizio sanitario pubblico a favore del privato;

come denuncia « Medicina democratica », quasi mezzo milione di persone, di cui 100 mila minori, non sono in grado di pagarsi da sole i farmaci di cui hanno bisogno e sono costretti a scegliere se mangiare o curarsi. Si tratta di un dato in crescita dell'8,43 per cento rispetto al 2024. Sono 4,4 milioni le famiglie che hanno cercato di ridurre la spesa per visite mediche e accertamenti preventivi o che hanno rinviato o rinunciato alle cure necessarie (16,8 per cento del totale, circa 10 milioni di persone);

il Presidente della Repubblica, in relazione alla predetta Giornata, ha sottolineato che il diritto alla salute è una conquista della nostra civiltà e che la pandemia ci ha ricordato che la salute globale è un bene vulnerabile e per questo motivo è cruciale investire nei sistemi sanitari;

anche Papa Francesco, sottolineando la sua gratitudine verso medici, infermieri e operatori sanitari, ha espresso l'auspicio di un maggior investimento delle risorse necessarie per cure e ricerca, in modo da garantire cure a tutti – fragili e indigenti compresi, senza lasciare indietro nessuno – e assicurare condizioni di lavoro dignitose al personale sanitario, autentica colonna portante del Servizio sanitario nazionale;

a giudizio degli interroganti la volontà scellerata di dirottare le risorse del nostro Paese, incluse quelle faticosamente ottenute con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, per le spese militari e per un folle riarmo, mette gravemente e doppiamente a rischio il diritto alla salute di tutta la popolazione, sia in ordine alla sottrazione di risorse destinate alla salute e al *welfare*, sia in ordine alla crescente esposizione ad una pericolosa guerra che potrebbe assumere confini ed esiti inimmaginabili –:

se intenda opporsi, per quanto di competenza, al pericoloso dirottamento di risorse dalla salute e dal *welfare* del nostro Paese a quello delle armi e della guerra.

(3-01895)

